

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3359

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIOACCHINO ALFANO**

Disposizioni tributarie e finanziarie in favore delle attività professionali, nonché in materia di assicurazione sulla responsabilità civile dei professionisti

Presentata il 30 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questo particolare momento di difficoltà economica del Paese occorre dare un aiuto a tutti i professionisti, ad oggi esclusi da ogni tipo di provvedimento di sostegno.

Con la presente proposta di legge si intende dunque ristabilire la giusta equità delle regole di mercato, consentendo anche ai professionisti di accedere agli strumenti contrattuali e finanziari previsti per le imprese.

Con l'articolo 1 si vuole estendere anche al reddito di lavoro autonomo la possibilità di tassazione e di dilazione prevista attualmente solo per le plusvalenze realizzate nell'esercizio di impresa.

L'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito « TUIR », rubricato « Determinazione del reddito di lavoro

autonomo », ha introdotto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, un concetto fino ad allora sconosciuto per tale tipologia di reddito, è cioè la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze, stabilendo che concorrono a formare il reddito anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Il comma 29 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha apportato rilevanti modifiche al menzionato articolo 54 del TUIR, ha altresì previsto l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali. Il comma 29 non dispone però che, in presenza di determinate condizioni, possa essere chiesta la

rateazione della plusvalenza realizzata come avviene invece nella determinazione del reddito d'impresa. L'articolo 86 del TUIR, che si occupa di imprese, al comma 4 dispone che le plusvalenze determinate a norma del comma 2 concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, vi concorrono, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio di riferimento e nei successivi purché non oltre il quarto. Equità vorrebbe che anche ai professionisti fosse concessa la stessa possibilità. Si noti anche che la plusvalenza, secondo il comma 1-ter del novellato articolo 54 del TUIR, emerge anche « in assenza di corrispettivo »: un'uguale disposizione non si riscontra nel corrispondente articolo 86. Inoltre, nell'ambito delle imprese, nella determinazione della plusvalenza si ha riguardo alle spese di diretta imputazione che, stranamente, sono ignorate nell'ambito del lavoro autonomo. I concetti introdotti dal citato comma 29, quindi, appaiono in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Un'ulteriore disparità si riscontra nell'impossibilità di assoggettare a tassazione separata il reddito emergente dalla cessione a titolo oneroso dello studio professionale. Possibilità che invece è concessa, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera g), e comma 2, del TUIR, alle imprese individuali qualora il possesso dell'azienda duri da oltre cinque anni.

A seguito della mancata proroga del periodo sperimentale previsto per il triennio 2007-2009, l'articolo 2 si propone di consentire la piena deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* per l'acquisto dei beni immobili strumentali da parte dei professionisti, così come previsto per tutte le altre attività.

L'articolo 3 prevede una maggiore deducibilità delle spese di aggiornamento professionale, dal momento che l'ordinamento professionale ne sancisce l'obbligatorietà.

Il comma 5 del citato articolo 54 del TUIR disciplina la determinazione del red-

dito di lavoro autonomo e, con espresso riferimento alle « spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale », ne stabilisce la deducibilità « nella misura del 50 per cento del loro ammontare ». Le connesse spese di viaggio o di soggiorno sono invece deducibili nella misura pari al 50 per cento del 75 per cento, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 settembre 2008.

Le norme deontologiche prevedono per i professionisti il mantenimento di un alto livello di competenza in tutte le materie professionalmente rilevanti e, a tale fine, ogni professionista deve partecipare periodicamente a corsi di formazione e a programmi di aggiornamento, con la necessità di raggiungere un numero di ore formative annue nella misura determinata dai singoli ordini. In virtù di tale obbligo si propone di modificare l'articolo 54, comma 5, del TUIR, consentendo la deducibilità totale in luogo di quella attuale del 50 per cento fino a un limite di spesa di 2.500 euro annui. Sulla parte eccedente tale limite continuerà ad operare la deducibilità limitata al 50 per cento della spesa sostenuta.

In materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interviene l'articolo 4, che fissa dei parametri dimensionali di struttura al fine di risolvere una volta per tutte lo spinoso problema dell'assoggettamento all'IRAP dei professionisti.

L'articolo 5 prevede nuove norme in materia di responsabilità civile professionale nel settore tributario, ove attualmente vige l'impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni irrogate nei confronti dei professionisti connesse allo svolgimento della loro attività. Secondo la normativa vigente, infatti, i professionisti possono essere chiamati a rispondere con il patrimonio personale per eventuali illeciti amministrativi, rimanendo impregiudicata la responsabilità per danni a terzi nei confronti della loro clientela. L'unico rischio assicurabile è quindi costituito dalla responsabilità civile per le sanzioni

fiscali inflitte al contribuente a seguito di un errore imputabile a un professionista di cui si è avvalso per curare la sua posizione fiscale. Ne discende l'evidente necessità di un intervento legislativo che consenta l'assicurabilità anche delle sanzioni direttamente irrogate al professionista.

Per equità con altri settori, anche professionali, il professionista del settore tributario, al pari di ogni altro lavoratore che si trovi involontariamente a commettere qualche errore nello svolgimento della propria attività, ha diritto ad avere un'adeguata copertura assicurativa che lo mantenga indenne da sanzioni e da multe che l'amministrazione finanziaria potrebbe addebitargli. Il contribuente invece, ovvero colui che avrà effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale, potrà essere sanzionato e qualora fosse rilevata una mancanza o un errore del proprio consulente avrà diritto di rivalersi su quest'ultimo per il danno subito.

L'articolo 6 della proposta di legge è finalizzato a eliminare un'altra disparità: in base all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, infatti, i professionisti non possono beneficiare delle attività di garanzia collettiva svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi). L'articolo richiamato statuisce la possibilità per le imprese e per altri soggetti di accedere a forme agevolate di credito mediante i Confidi ma, di fatto, la preclude ai professionisti. Il mancato richiamo alle cate-

gorie professionali, genera una sostanziale e ingiustificata discriminazione tra imprese e lavoratori autonomi; in particolare, penalizza pesantemente i giovani professionisti che vogliono iniziare l'attività in forma autonoma e i piccoli studi che periodicamente devono adeguare le attrezzature *software* e *hardware* della propria struttura. A causa dell'attuale formulazione della norma, i professionisti non hanno la possibilità né di costituire un proprio consorzio né di partecipare ad altri, vedendosi di fatto negato l'accesso al credito bancario alle stesse condizioni degli altri soggetti.

Infine, con l'articolo 7 si intende porre rimedio all'immotivata esposizione dei professionisti al rischio del mancato rispetto delle scadenze fiscali quando queste perdono i connotati della certezza. Nel mese di agosto di ogni anno, per esempio, si ripropone il problema legato alla scadenza «mobile» del pagamento di tasse, tributi e contributi e quello della consegna o spedizione di moduli di ogni specie. Ogni anno, puntualmente, in considerazione del fatto che la scadenza canonica del giorno 16 è prossima a ferragosto, il Governo provvede a emanare solo pochi giorni prima della scadenza un decreto che sposta il termine del 16 agosto e lo pospone talvolta al giorno 20, talaltra al 23, talaltra ancora al 21 eccetera. Sarebbe opportuna l'individuazione di un giorno di scadenza che sia fisso e che dia tranquillità e certezza in maniera tale da poter operare al meglio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Plusvalenze).

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono state realizzate ovvero, se il possesso dei beni strumentali di cui al comma 1-*bis* si è protratto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta medesimo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui è stata realizzata ».

ART. 2.

(Acquisto di immobili strumentali).

1. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: « Ai fini del calcolo » fino a: « legge 4 agosto 2006, n. 248 » sono sostituite dalle seguenti: « Le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi agli immobili strumentali acquistati nell'esercizio dell'arte o della professione sono totalmente deducibili ».

ART. 3.

(Spese di aggiornamento professionale).

1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole da: « le spese di partecipazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili e a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente, sono integralmente deducibili fino a un massimo di 2.500 euro annui; per la parte eccedente tale importo la deducibilità è limitata al 50 per cento delle spese sostenute ».

ART. 4.

(Imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) le persone fisiche esercenti arti o professioni, nonché le società semplici e le associazioni a esse equiparate, se utilizzano esclusivamente beni strumentali, a esclusione degli immobili, di costo complessivo non superiore a 40.000 euro e se non si avvalgano di dipendenti o di soggetti assimilati ».

ART. 5.

(Responsabilità civile professionale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

« *1-bis*. I professionisti iscritti a ordini o collegi, per lo svolgimento della loro attività lavorativa, sono tenuti a sottoscrivere valida e adeguata polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale in conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti sono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, con diritto di rivalsa nei confronti del

professionista; in assenza della predetta copertura assicurativa, le sanzioni sono irrogate direttamente al professionista ».

ART. 6.

(Consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra professionisti).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *61-quinquies.* Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai confidi tra professionisti ».

ART. 7.

(Scadenze tributarie).

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

« *11-bis.* Gli adempimenti tributari e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, che hanno scadenza tra il 1° e il 23 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0037190